

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 febbraio 2014;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTI gli artt. 6, 18 e 19, comma 1, della citata legge;

VISTO in particolare l'articolo 19, comma 1, della citata legge, in base al quale, qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera del 19 giugno 2012 n. 23678, con la quale è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 287/90, l'operazione di concentrazione tra Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni S.p.A. e Fondiaria SAI S.p.A., prescrivendo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, il pieno rispetto di una serie di misure corrispondenti ad un insieme di impegni assunti da UGF, da ultimo in data 6 giugno 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DI AUTORIZZAZIONE CON MISURE DELLA CONCENTRAZIONE

1. Con il provvedimento del 19 giugno 2012 n. 23678 (nel seguito, anche provvedimento *C11524-Unipol/FonSai* o provvedimento) l'Autorità ha deliberato di autorizzare l'operazione di concentrazione consistente nella acquisizione, da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (nel seguito anche UGF), (i) del controllo esclusivo di Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni S.p.A. (di seguito anche Premafin), (ii) del controllo esclusivo delle imprese di assicurazione e riassicurazione controllate da Premafin, nonché (iii) delle partecipazioni di controllo e delle partecipazioni in tutte le altre società controllate o partecipate da Premafin, prescrivendo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, una serie di misure.

2. La concentrazione, come espressamente motivato nel provvedimento, avrebbe comportato, infatti, alla luce delle peculiarità della struttura dei gruppi interessati all'operazione e dell'analisi condotta nel corso dell'attività istruttoria, alla costituzione di una posizione dominante in capo all'entità post merger e, quindi, una sostanziale riduzione della concorrenza in diversi mercati produttivi nazionali rami danni (precisamente nei rami 1, 3, 10, 12, 13, 15, 18) e nei mercati distributivi provinciali rami danni (individuati in 93 province). Il ramo RC Auto, sia a livello produttivo che distributivo, è quello ove si sarebbero verificati gli effetti più significativi.

Inoltre, il provvedimento rileva che l'operazione avrebbe modificato anche gli assetti concorrenziali nei mercati dei rami vita laddove la nuova entità avrebbe incrementato le quote detenute che le assicurano la prima posizione, peraltro in un contesto che avrebbe determinato, per effetto dei legami diretti ed indiretti, una minor pressione concorrenziale con uno dei principali operatori, il gruppo Generali.

3. La concentrazione tra il gruppo UGF e il gruppo Premafin avrebbe prodotto effetti restrittivi in considerazione del fatto che l'entità post merger sarebbe stata il principale gruppo assicurativo italiano nei rami danni con una vastissima base di clientela, dimostrata dalla raccolta premi ed una amplissima rete distributiva in Italia, che le avrebbe conferito una capacità di raccolta difficilmente eguagliabile, con quasi 7500 agenti. In particolare, si sarebbe creato un operatore che, per quote di mercato, indice HHI, differenza rispetto al primo altro concorrente, sarebbe stato in grado di porre in essere politiche di prezzo indipendenti dai concorrenti e dai consumatori finali.

4. Gli effetti in termini di riduzione degli incentivi a competere, connessi alla presente operazione, come rilevato nel provvedimento C11524, sarebbero derivati, inoltre, dal fatto che *“il primo concorrente della nuova entità [sarebbe stato] il gruppo Generali il quale [avrebbe avuto] ancor meno incentivi a politiche di prezzo aggressive rispetto all’entità post merger, in funzione dei legami diretti ed indiretti che, attraverso Mediobanca, [sarebbero stati] ulteriormente estesi per effetto della operazione di concentrazione.*

5. Alla luce dei sopra richiamati problemi concorrenziali, l’Autorità ha prescritto una serie di misure, tra le quali:

g) *Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ceda i seguenti asset con le descritte modalità e tempistica:*

(i) *entro [omissis]•dalla chiusura del procedimento, stipuli i contratti di cessione delle società [omissis];*

(ii) *entro [omissis] dalla chiusura del procedimento, stipuli i contratti di cessione di uno o più rami di azienda, composti, tra l’altro, dai marchi [omissis], dai contratti di assicurazione e di agenzia in essere alla data della cessione, dalle infrastrutture e dalle risorse necessarie a garantire l’operatività dei suddetti rami;*

(iii) *il gruppo Unipol Gruppo Finanziario post-merger dovrà ridurre, per effetto di tali cessioni, le proprie quote di mercato sotto il 30% a livello nazionale e provinciale (o garantire la cessione dell’intera quota acquisita per effetto di tale operazione se la quota del 30% fosse già detenuta prima della concentrazione) in ciascun ramo danni e vita, sulla base dei dati fonte ISVAP; la cessione dovrà comunque garantire la cessione di premi emessi per un ammontare non inferiore a [omissis] miliardi di euro, di cui [omissis] miliardi di euro nei rami danni e in particolare [omissis] milioni di euro nel Ramo RC Auto;*

(iv) *le cessioni dovranno essere effettuate con il ricorso ad un advisor indipendente, di primario standing internazionale, gradito all’Autorità, cui dovrà essere conferito apposito mandato, da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Fondiaria Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., per individuare e garantire la consistenza delle attività da cedere e assicurare che sia preservato il valore di tali asset sino alla cessione nonché procedere alla individuazione dei soggetti terzi acquirenti rispetto alle parti della presente operazione. L’oggetto del mandato dovrà essere sottoposto*

• Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

preventivamente al vaglio dell’Autorità e la nomina dovrà essere effettuata entro [omissis] dalla data di notifica del presente provvedimento. L’advisor dovrà sottoporre all’Autorità, con cadenza trimestrale sino alla piena efficacia della cessione degli asset, relazioni dettagliate che rappresentino lo stato di avanzamento delle attività svolte e aventi ad oggetto gli asset da cedere, riguardanti in particolare la rete agenziale, la consistenza dei premi e di tutte le risorse umane, materiali e immateriali individuate (con dettaglio provinciale e nazionale). Prima della stipulazione dei contratti di cessione, l’advisor sottoporrà un ultimo rapporto dettagliato all’Autorità, al fine di ottenerne una valutazione definitiva”.

6. L’Autorità, nella sua adunanza del 31 gennaio 2013, a seguito della richiesta di proroga del termine di cessione degli *asset*, di cui alla lettera g) sopra richiamata, presentata da UGF in data 20 novembre 2012, ha deliberato di fissare “...al 19 dicembre 2013 la data, non ulteriormente prorogabile, entro la quale le società parti del Procedimento (Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Fondiaria-SAI S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A.) dovranno ottemperare alla definitiva cessione degli asset, secondo le modalità – tra l’altro in termini di stipulazione dei contratti, indicatori quantitativi da utilizzare per garantire gli effetti da raggiungere, ruolo da attribuire all’advisor e report da sottoporre all’Autorità – prescritte nella misura lettera g) punti i)-ii)-iii)-iv) del Provvedimento”¹.

7. Inoltre, a seguito di una ulteriore specifica richiesta da parte di UGF, in data 2 luglio 2013, in merito alle “modalità di attuazione delle misure...”, l’Autorità, nell’adunanza del 3 luglio 2013, “ha preso atto, ai fini dell’ottemperanza indicata in oggetto, che Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. procederà a: ...

*c) cedere gli asset assicurativi, di cui alla lettera g) del dispositivo del Provvedimento in oggetto, ‘individuati nell’Information Memorandum (redatto sulla base del mandato conferito a KPMG ed approvato dall’Autorità) inviato[Vi] dall’advisor [pervenuto all’Autorità in data 10 maggio 2013 e inviato alle controparti interessate in pari data] nella consistenza esistente alla data di efficacia della cessione, [omissis]*².

¹ Cfr. doc. 48 comunicazione dell’8/2/2013.

² Cfr. doc. 58 comunicazione dell’11/7/2013.

II. LE INFORMAZIONI ACQUISITE

8. UGF ha fornito una prima relazione sull'esecuzione delle misure di cui al provvedimento del 19 giugno 2012, in data 11 luglio 2012, nella quale si informava l'Autorità che UGF *“sta provvedendo, congiuntamente a Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni, all'individuazione di un advisor cui affidare il mandato per l'assistenza nello svolgimento del processo di dismissione degli asset assicurativi...”*³. L'Autorità, in data 19 luglio 2012, comunicava, nel prendere atto della comunicazione, che *“rimane naturalmente impregiudicata la valutazione definitiva dell'ottemperanza..., la quale richiederà la comunicazione...delle effettive modalità volte ad assicurare la completa attuazione delle misure”*⁴.

9. In data 23 e 30 luglio 2012, UGF ha reso noti i nominativi degli *advisors* e ha individuato in KPMG Advisory S.p.A. (nel seguito anche KPMG) quello per la misura lettera g(iv). L'Autorità ne prendeva atto in data 2 agosto 2012⁵.

10. KPMG ha inviato una prima relazione all'Autorità, in data 5 novembre 2012, avente ad oggetto, tra l'altro, le *“modalità tecniche del processo di dismissione”* e i nominativi di *“potenziali acquirenti”*⁶.

11. In data 20 novembre 2012⁷ UGF ha formulato istanza di proroga del termine per la cessione degli *assets* fino al [omissis] 2014. In data 8 febbraio 2013 (con delibera il 31 gennaio 2013), l'Autorità *“ha deliberato di prorogare il termine, originariamente individuato entro 15 mesi dalla chiusura del procedimento (ovvero il 19 settembre 2013), fissando al 19 dicembre 2013 la data, non ulteriormente prorogabile, entro la quale le società parti del Procedimento (Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Fondiaria-SAI S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A.) dovranno ottemperare alla definitiva cessione degli asset, secondo le modalità – tra l'altro in termini di stipulazione dei contratti, indicatori quantitativi da utilizzare per garantire gli effetti da raggiungere, ruolo da attribuire all'advisor e report da sottoporre all'Autorità – prescritte nella misura lettera g) punti i) - ii) - iii) - iv) del Provvedimento”*. Inoltre, l'Autorità ricordava che *“l'art. 19 della legge n. 287/90, prevede che la mancata ottemperanza alle prescrizioni*

³ Cfr. doc.1.

⁴ Cfr. doc.7.

⁵ Cfr. doc. 13.

⁶ Cfr. doc. 32.

⁷ Cfr. doc. 35.

di cui all'art. 18, comma 3, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ...”⁸.

12. Sono seguite le seguenti altre comunicazioni da KPMG, precisamente, in data 4 febbraio 2013, è pervenuta la seconda relazione con le indicazioni del “*processo e overview delle controparti interessate*” nonché l'attività di monitoraggio sul perimetro da cedere⁹.

13. L'Autorità, in data 28 marzo 2013 rilevava a UGF e KPMG, tra l'altro, che “...in base alla stessa relazione inviata da KPMG in data 4 febbraio 2013, il “*Perimetro Commerciale*” individuato da Unipol Gruppo Finanziario (UGF) non è ancora oggetto di definitiva valutazione ...”¹⁰.

14. In data 3 maggio 2013 è pervenuta la terza relazione da KPMG, dalla quale emergeva nuovamente la non conformità del perimetro, nonché le prime fasi di avvio della ricerca di potenziali acquirenti, precisamente il nominativo di alcune società alle quali era stato inviato il *teaser* e le manifestazioni di interesse in corso di ricevimento¹¹.

15. L'Autorità rilevava, a fronte di tale relazione, con comunicazione a KPMG e al gruppo UGF, datata 9 maggio 2013, sia profili di non conformità nel perimetro sia una tempistica che poteva risultare non coerente con il rispetto del termine previsto nelle misure per l'ottemperanza¹².

16. In data 2 agosto 2013 è pervenuta da KPMG la quarta relazione¹³ sullo stato delle attività svolte dall'*advisor* e, in particolare, sullo stato delle fasi negoziali. Emergeva da tale relazione il ritiro dell'impresa con la quale era in corso una fase di trattativa riservata in esclusiva. Tuttavia, la stessa relazione di KPMG riportava l'esistenza di altri nominativi di imprese che avevano manifestato interesse.

17. L'Autorità, nell'adunanza del 18 settembre 2013, a seguito del ricevimento di tale relazione, ha rappresentato ad UGF e all'*advisor*, in vista del termine di cessione degli *asset*, il permanere di profili critici riguardanti il perimetro da vendere e la necessità che, conformemente alla tempistica della misura, il processo negoziale venisse portato avanti a fronte delle manifestazioni di interesse esistenti¹⁴.

⁸ Cfr. doc. 48.

⁹ Cfr. doc. 47.

¹⁰ Cfr. doc. 51.

¹¹ Cfr. doc. 52.

¹² Cfr. doc. 53.

¹³ Cfr. doc. 61.

¹⁴ Cfr. doc. 63 comunicazione del 20/9/2013.

18. KPMG¹⁵, in data 8 ottobre 2013, ha fornito alcuni primi dati e stime a fronte delle manifestazioni di interesse ricevute. L’Autorità, in data 11 ottobre 2013, ha esaminato lo *“stato di avanzamento delle attività svolte per l’ottemperanza alla misura”* e *“nel prendere atto delle fasi negoziali in corso e, in considerazione della necessità di rispettare il termine del 19 dicembre 2013, richiede di informare tempestivamente ...”*¹⁶.

19. La quinta relazione di ottemperanza è pervenuta da KPMG in data 30 ottobre 2013¹⁷. L’Autorità ha, quindi, comunicato, in data 14 novembre 2013, una serie di rilievi a UGF e KPMG. In dettaglio, veniva specificato che *“...l’Autorità ritiene necessario evidenziare come l’andamento dell’intero processo di cessione, comprese tutte le fasi di approfondimento con le controparti interessate, devono essere compatibili con il termine del 19 dicembre 2013 di ‘stipula del contratto di cessione’ (lettera g) (i) e (ii) di cui al provvedimento in oggetto). Ciò comporta la necessità di garantire che le richieste di approfondimento e di precisazione avanzate dalle controparti, così come la valutazione di loro specifiche richieste, siano soddisfatte con la dovuta diligenza e in una tempistica coerente con la sottoposizione di proposte di contratto vincolanti a cui segue l’accettazione da parte di UGF entro il termine perentorio sopra richiamato. Si rammenta al riguardo che il decorso infruttuoso di tale termine comporterà l’applicazione dall’articolo 19 della legge n.287/90”*¹⁸.

20. In data 29 novembre 2013 KPMG ha fornito all’Autorità un resoconto¹⁹ in merito all’attività in corso e, nello specifico, le fasi del processo negoziale con la società [omissis].

21. In data 10 dicembre 2013 l’Autorità ha nuovamente richiesto a UGF e KPMG *“di fornire, entro il 19 dicembre 2013, una comunicazione circa le modalità con le quali è stata data attuazione alla misura avente ad oggetto la cessione degli asset di cui alla lettera g) del Provvedimento C11524 Unipol/Sai Fondiaria...”*²⁰.

22. In data 18 dicembre 2013 è pervenuta una comunicazione da UGF nella quale, oltre a ripercorrere le attività svolte nell’ambito del processo di dismissione degli asset, viene rilevato che *“tuttavia, alla data odierna, non è pervenuta alcuna offerta vincolante e, nonostante tutto l’impegno profuso da*

¹⁵ Cfr. doc. 66.

¹⁶ Cfr. doc. 68.

¹⁷ Cfr. doc. 71.

¹⁸ Cfr. doc. 73.

¹⁹ Cfr. doc. 76.

²⁰ Cfr. doc. 78..

UGF, appare evidente che, ad oggi, non vi è ancora certezza che entro la prescritta scadenza del 19 dicembre possa pervenire un'offerta vincolante e che i contratti relativi alla cessione ...possano essere stipulati....Ci preme in ogni caso sottolineare sin d'ora che qualsiasi ritardo sarebbe oggettivamente ed esclusivamente riferibile a situazioni esterne al Gruppo UGF e certamente a esso non imputabili....”²¹. La documentazione allegata relativa al processo di dismissione con uno dei potenziali acquirenti interessati all'acquisizione, mostra, invece, come il dipanarsi del processo negoziale sia stato determinato da UGF²².

23. Infatti, in data 20 dicembre 2013 è pervenuta da UGF comunicazione dell'offerta vincolante del [omissis] con validità sino al 15 gennaio 2014²³, ma non l'accettazione di tale offerta - e il conseguente contratto di cessione - da parte di UGF.

24. L'Autorità, pertanto, con comunicazione inviata a UGF e KPMG in data 23 dicembre 2013, ha rilevato che “...la scadenza per l'ottemperanza alla misura che prevede la stipulazione dei contratti di cessione di cui al Provvedimento in oggetto era fissata al 19 dicembre 2013 e che, allo stato, la documentazione pervenuta non può ritenersi idonea a configurare ottemperanza alle predette misure. L'Autorità richiede di far pervenire, entro il 14 gennaio 2014, il contratto stipulato da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. con la definitiva individuazione del perimetro degli asset ceduti. Rimane naturalmente impregiudicata la valutazione definitiva dell'ottemperanza da parte dell'Autorità”²⁴.

25. In data 23 dicembre 2013 è inoltre pervenuta una nuova relazione da parte di KPMG avente ad oggetto, tra l'altro, l'offerta vincolante sottoposta da [omissis]²⁵.

26. In data 15 gennaio 2014 UGF non ha fatto pervenire comunicazione dell'avvenuta stipulazione del contratto di cessione come, invece, prescritto dall'Autorità ed ha, invece, comunicato, in pari data, di aver ricevuto un'altra offerta da [omissis]²⁶. Più precisamente, da comunicazione del 21 gennaio 2014, risulta che “...i Consigli di Amministrazione di UGF e di UnipolSai, tenutisi in data 15 gennaio 2014, hanno ritenuto di non poter accettare l'Offerta [(omissis)]. Tuttavia, anche al fine di ottemperare prontamente alle

²¹ Cfr. doc. 79.

²² Cfr. allegati doc. 79, tra gli altri all. 6 e all. 8.

²³ Cfr. doc. 80.

²⁴ Cfr. doc. 82.

²⁵ Cfr. doc. 83.

²⁶ Cfr. doc. 84.

misure previste dal Provvedimento, per il 21 gennaio p.v. sono stati convocati i Consigli di Amministrazione delle predette Società per valutare e se del caso accettare l'offerta presentata a UnipolSai da [omissis], che prima facie pare consentire a UGF il rispetto della misura di cui alla lettera g) del Provvedimento”²⁷.

27. In merito a tale nuova offerta KPMG, in data 23 gennaio 2014, ha fatto pervenire una relazione ²⁸ (la sesta relazione periodica trimestrale) dalla quale risulta che l'*advisor* non “*ha ricevuto il dettaglio puntuale ...del Perimetro oggetto dell’Offerta di [omissis]”* e l’esistenza, dalle informazioni in suo possesso, di profili di non conformità, tra l’altro, [omissis].

28. In data 30 gennaio 2014, UGF ha inviato una comunicazione nella quale si informa che, il Consiglio di Amministrazione di UGF, nella riunione del 21 gennaio 2014, ha deliberato “*di intraprendere immediatamente le negoziazioni in esclusiva ... per giungere ...(entro e non oltre il [omissis]) alla conclusione di un contratto di cessione...”²⁹*. A tale comunicazione è allegata la lettera di UGF a [omissis] nella quale viene rappresentata la disponibilità a discutere e negoziare su base esclusiva i termini della proposta avanzata dalla controparte.

29. In tale comunicazione, che peraltro risulta priva di dettagli circa la completa composizione degli attivi e/o dei rami di azienda da cedere, non viene rappresentata la stipulazione di un contratto di cessione. Si tratta, infatti, di una mera comunicazione di avvio “*di un periodo di negoziazione in esclusiva, per giungere alla stipulazione dei relativi documenti contrattuali”³⁰*.

30. L’Autorità, con lettera del 6 febbraio 2014, ha quindi rilevato che: “... la scadenza per l’ottemperanza alla misura che prevede la stipulazione dei contratti di cessione di cui al Provvedimento in oggetto era fissata al 19 dicembre 2013 e che, allo stato, la documentazione pervenuta e gli elementi forniti da KPMG Advisory S.p.A., da ultimo in data 23 gennaio 2014, non possono ritenersi idonei a configurare ottemperanza alle predette misure”³¹.

²⁷ Cfr. doc. 86.

²⁸ Cfr. doc. 87.

²⁹ Cfr. doc. 90.

³⁰ Cfr. doc. 90.

³¹ Cfr. doc. 91.

III. VALUTAZIONI

31. L'ottemperanza alla prescrizione di cui alla lettera g) del provvedimento C11524, anche tenuto conto della comunicazione dell'Autorità dell'8 febbraio 2013, richiedeva che alla scadenza del termine del 19 dicembre 2013 venisse fornita evidenza di un contratto avente efficacia vincolante tra le parti che avesse ad oggetto la vendita dei rami di azienda così come individuati nel suddetto provvedimento.

32. Alla data odierna il contratto avente ad oggetto la cessione dei rami d'azienda non è stato stipulato e, in ragione di ciò, UGF rimane nella piena e totale disponibilità degli *asset* dei quali avrebbe invece dovuto garantire la cessione al più tardi alla data del 19 dicembre 2013.

33. Dalla documentazione agli atti e sopra riportata emerge che UGF, nonostante le ripetute sollecitazioni e le indicazioni dell'Autorità, non ha adempiuto all'obbligo di svolgere un processo di dismissione che culminasse con la stipulazione del contratto di cessione degli *asset* entro il 19 dicembre 2013.

34. Sulla base di quanto precede, emerge che UGF - non avendo provveduto entro il 19 dicembre 2013 a realizzare la cessione degli *asset* assicurativi, come prescritto alla lettera g) del dispositivo del provvedimento (comprensivi della porzione del debito verso Mediobanca S.p.A. individuata alla lettera f) ii) del provvedimento C11524) - non ha dato esecuzione alle prescrizioni nei termini e con le modalità puntualmente indicate nel provvedimento C11524 dell'Autorità, deliberato in data 19 giugno 2012.

Ricorrono, quindi, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90, volto alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità del 19 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

- a) di contestare alle società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. la violazione di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90 per non aver ottemperato, nei limiti sopra esposti, alla delibera dell'Autorità del 19 giugno 2012, n. 23678;
- b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosella Creatini;
- c) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Credito della Direzione Generale per la Concorrenza dell'Autorità dai legali rappresentanti delle società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ovvero da persone da essi delegate;
- d) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2014.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella